



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **PADOVA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FABIANI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MUNARO	GEOM RENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SIMONI	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 343/14
depositato il 18/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 30445 I.C.I. 2008
contro: COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

difeso da:

AVV. MARTIN STEFANIA
VIA N. TOMMASEO N.69 D 35131 PADOVA

proposto dal ricorrente:

SEMINARIO VESCOVILE DI PADOVA
VIA DEL SEMINARIO 29 35122 PADOVA PD

difeso da:

BEGHIN AVV. PROF. MAURO - PIVA AVV. GIUSEPPE
VIA VENEZIA N. 9 35131 PADOVA PD

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 343/14

UDIENZA DEL

01/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

379/1/14

PRONUNCIATA IL:

1 DIC 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 DIC 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
NADIA PIRAN

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Seminario Vescovile di Padova legalmente rappresentato da don Giampaolo Dianin e difeso dagli avvocati Giuseppe Piva e Prof Mauro Beghin, ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento Imposta ICI anno 2008 n. 30445 emesso dal Comune di Selvazzano Dentro, notificato in data 07/01/2004, per un importo di €. 246.284,27 oltre sanzioni per €. 123.141,64 ed interessi per €. 28.015,34, in totale €. 397.441,00.

Il Seminario Vescovile di Padova è proprietario di un complesso immobiliare sito nel Comune di Selvazzano Dentro, via Montegrappa 21, da sempre destinato allo svolgimento dell'attività di formazione religiosa e mai utilizzato per altre finalità e pertanto, sostiene il ricorrente, spettava l'esenzione ICI siccome prevista dall'art. 7, lettera i) del D. Lgs 504/92.

Preliminarmente il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso impugnato:

- **perché sottoscritto da soggetto non autorizzato alla firma dei provvedimenti impositivi.** Nella fattispecie l'avviso non è stato firmato dal Dott. Gianni Ceretta, funzionario designato dall'ente locale con delibera della Giunta Comunale così come prevede l'art. 11 co 4 del D.Lgs. 504/92, assente per malattia e poi per ferie, ma dal Segretario Comunale dott.ssa Stefania Malparte, incaricata con decreto del Sindaco.
- **per difetto di motivazione** perché il Comune non ha allegato ad esso gli "atti d'ufficio", e nemmeno ha riprodotto il contenuto essenziale all'interno del provvedimento, come invece previsto dall'art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Contestualmente contesta anche la motivazione lapidaria con la quale il Comune nega l'esenzione ICI agli immobili adibiti a cabina metano e cabina elettrica, semplicemente ritenendo per essi "non applicabile alcun criterio di esenzione previsto dal D. Lgs. 504/92".
- **per violazione dei principi di buona fede ed affidamento.**

In data 25 luglio 2008 il Comune di Selvazzano Dentro, anziché procedere ad accertare le annualità 2008 e precedenti fino all'esaurimento del potere impositivo per decadenza, ha chiesto al Seminario di chiarire i motivi del mancato pagamento dell'ICI, e ciò in relazione al fatto noto che nei locali non veniva più svolta attività connessa alla formazione del clero.

Il Seminario, con lettera in data 13/10/2008 rispondeva che i fabbricati erano inutilizzati, ed al momento a disposizione, atteso che il PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 18/11/2003 ha ricondotto la proprietà **in zona F3** precisandone l'utilizzo ad attività religiose, con espressa esclusione sia di ogni forma di residenzialità che dell'attività socio-assistenziale: pertanto gli stessi immobili dovevano considerarsi esenti ICI ex art. 7, lett. i) del D.Lgs. 504/92 (all. 4)

E per quanto previsto in materia di interpello dall'art. 11 dello Statuto del Contribuente, il Comune avrebbe dovuto, nell'arco di 120 giorni, disconoscere la soluzione giuridica offerta dall'Ente con la lettera anzidetta circa l'applicabilità della disposizione di esenzione.

L'Ente locale invece non ha compiuto nessuna ulteriore attività istruttoria o accertativa per quasi cinque anni e tale comportamento equivale, secondo il ricorrente, all'aver accettato la soluzione giuridica offerta dal Seminario circa la piena applicabilità della disposizione di esenzione. Insiste quindi nel chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento ritenendolo illegittimo perché emanato in difformità rispetto alla prospettazione data dal contribuente.

Il ricorrente ribadisce che le annualità precedenti al 2008 non sono mai state accertate sebbene, per stessa ammissione dell'Ente impositore, la situazione di inutilizzo dei fabbricati perdurasse "da tempo" ed, a conferma ha prodotto atto notorio a firma del legale rappresentante del Seminario nel quale ha dichiarato che le attività formative del clero non si sono più tenute presso i locali dell'immobile oggetto di accertamento a partire dal mese di settembre 2002.

Nel merito sostiene che l'avviso di accertamento è illegittimo per palese violazione della disposizione relativa all'agevolazione ICI, ritenendo sufficiente che l'immobile, di proprietà di Ente non lucrativo, fosse destinato ad attività di interesse generale, non essendo richiesto dalla norma agevolativa il concreto impiego dello stesso.

Da ultimo, in via del tutto subordinata, il ricorrente ha chiesto **la disapplicazione delle sanzioni.**


Ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con rifusione delle spese.

Il Comune di Selvazzano Dentro ritiene pienamente legittimo il proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Ritiene che il Segretario Comunale dott.ssa Malparte, incaricata con decreto del Sindaco, fosse pienamente legittimata a sottoscrivere l'atto in base al potere conferitole dal regolamento comunale ed in base a quanto previsto dall'art. 97 co 4 lett.d) D. Lgs 267/2000.

Respinge la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ritenendo sufficiente che nello stesso fosse indicato esattamente il bene oggetto di imposta, l'esplicitazione della norma sulla base della quale si procedeva (art. 7 dell'ICI) ed il mancato utilizzo concreto del bene. Non ritiene invece indispensabile allegare all'atto i precedenti giurisprudenziali, anche se citati, non trattandosi di atti amministrativi di riferimento.

Quanto al principio dell'affidamento ribadisce che, come previsto dall'art. 10, co 2, dello Statuto del contribuente, tutt'al più non potrebbero essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, giammai eliminata l'imposta.



Riguardo poi a quanto sostenuto dal contribuente relativamente alle previsioni contenute nell'art. 11 della Legge 212/2000 ("interpello del contribuente"), ritiene che tale disposizione non sia applicabile al caso di specie in quanto la richiesta di chiarimenti è partita dalla pubblica amministrazione e la risposta del contribuente non può lontanamente configurarsi come atto di interpello, perché la richiesta di interpello, contenente la soluzione giuridica proposta dal contribuente, avrebbe dovuto partire proprio dal contribuente stesso.

Insiste nel ritenere gli immobili soggetti alla tassazione ordinaria ICI allorché non utilizzati in concreto per le attività previste dall'art. 7 (norma agevolativa), fra cui le attività non commerciali previste dall'art. 16 della L. 222/1985, quali la formazione del clero e dei religiosi.

Nelle controdeduzioni riporta, e/o produce in allegato, diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione a sé favorevoli, a conferma che l'agevolazione spetta solamente per periodi di concreto utilizzo dell'immobile, per attività normativamente esenti e svolte con modalità non commerciali.

Quanto alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni ne chiede il rigetto, non potendosi ravvisare nel caso specifico incertezza giurisprudenziale.

Successivamente al ricorso, in data 30/5/2014 il Seminario ha prodotto, ai sensi dell'art. 24, co 2, del D.Lgs 546/92, motivi aggiunti relativi a fatti nuovi di cui è venuto a conoscenza e concernenti il considerevole contributo statale che il Comune di Selvazzano ha ottenuto dallo Stato per il mancato introito dell'ICI, riferentesi per la quasi totalità all'immobile dell'ex Seminario, per le annualità dal 2003 al 2010.

Ritiene che detti contributi, richiesti dal Comune nell'anno 2005 per l'anno 2003 ragguagliato alla situazione dell'anno 2002, anno in cui, a partire dal mese di settembre, le attività di formazione del clero si erano spostate in Comune di Rubano e l'immobile risultava quindi già inutilizzato, unitamente al fatto che detti contributi statali non sono mai stati rifiutati e/o interrotti dal Comune, dimostrino la non debenza dell'imposta richiesta con l'avviso di accertamento impugnato per l'anno 2008.

Nella memoria illustrativa conclusiva depositata il 19/11/2014, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, fra cui:

- l'atto notorio a firma dell'ex Sindaco dr. Paolo Fortin col quale dichiarava che la struttura tecnica dell'Ufficio Tributi- Ragioneria del Comune di Selvazzano Dentro riteneva esente ICI l'immobile del Seminario Minore di Tencarola, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i) del Decreto ICI 504/92, ed
- il protocollo d'intesa allegato alla delibera di giunta comunale n. 259 del 16/12/2011 in cui si legge, a pag. 9, che l'area dell'ex Seminario è destinata "a specifica funzione religiosa".

Da questo ultimo atto si ricava che la destinazione dell'immobile mai potrebbe ritenersi commerciale,

bensi religiosa. A questo si aggiunga che l'immobile, facendo parte della zona F3, destinazione prevista dal PRG adottato con delibera di Consiglio Comunale in data 18/11/2003 risultava destinato già da allora allo svolgimento di attività religiose.

In ragione della sussistenza di entrambi i presupposti richiesti dalla norma agevolativa, immobile posseduto da un ente non commerciale (requisito soggettivo), destinato ad attività di utilità generale (requisito oggettivo), il ricorrente conclude con la richiesta dell'integrale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.

Il Comune di Selvazzano Dentro ha invece ribadito che la norma agevolatrice fa riferimento al concreto utilizzo dell'attività e non alla semplice destinazione dell'immobile, per cui ha insistito nel chiedere il rigetto del ricorso.

La controversia è stata trattata, presenti i rappresentanti delle parti, all'udienza pubblica fissata per la discussione e successivamente decisa nello stesso giorno in Camera di Consiglio.

MOTIVAZIONE

Il Collegio ritiene di disattendere le prime due eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente:

- sia quella relativa alla firma dell'atto apposta sull'avviso di accertamento dal Segretario Comunale, incaricato con delibera sindacale in sostituzione del funzionario responsabile dell'ufficio Tributi, assente per malattia;
- sia quella relativa a difetto di motivazione dell'avviso.

Entrambe sono state correttamente supportate dalla difesa del Comune ed il Collegio ritiene di condividerne le motivazioni.

La terza eccezione invece dev'essere accolta: invero, il comportamento del Comune di Selvazzano Dentro che ha ritenuto esente ICI, in base all'art. 7, co 1 lettera i), l'immobile di proprietà del Seminario, destinato alla formazione del clero, per cui fino all'anno 2008 non ha richiesto al contribuente il pagamento dell'ICI, e contemporaneamente ha usufruito del contributo statale previsto per gli immobili esenti ICI, ha generato nel contribuente il principio di tutela del legittimo affidamento, reso esplicito dall'art. 10, co. 1 della Legge 212/2000, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 21513 del 6 ottobre 2006.

Entrando nel merito della controversia, la Commissione riconosce che l'immobile utilizzato/posseduto dal Seminario, ente dedito ad attività religiosa senza scopo di lucro (requisito soggettivo), unitamente al fatto che l'immobile fosse destinato alla formazione del clero, attività prevista fra quelle dell'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (requisito oggettivo), riconosce che erano soddisfatti entrambi i requisiti previsti dall'art. 7, co 1 lettera i), del D.Lgs.

504/92 per riconoscere l'agevolazione dell'imposta.

Anche la circostanza che l'immobile sorgesse su un'area prevista dal PRG adottato con delibera di C.C. n. 56 del 18/11/2003 dal Comune di Selvazzano Dentro, quale zona F3, espressamente dedicata ad attività religiose, con esclusione sia da ogni forma di residenzialità che dell'attività socio assistenziale, depone a favore della concessione dell'agevolazione ICI.

Da ultimo, le successive trattative intercorse tra la Società Trifoglio S.p.a., interessata fin dall'anno 2005 ad un intervento di riqualificazione dell'area del Seminario e dell'area contermina e sfociate nella proposta preliminare di accordo di programma presentata in data 15/11/2011, (vedasi allegato n. 2 prodotto dal ricorrente con nota di deposito documenti pervenuta il 7/11/2014) prevedevano non la riqualificazione del fabbricato ma la sua demolizione. Ragion per cui lo stesso non poteva avere altra destinazione, né certamente avrebbe meritato di venire ristrutturato per scopi commerciali (nel qual caso sarebbe stato sicuramente soggetto ad ICI).

D'altronde le stesse sentenze della Cassazione citate nella memoria difensiva del Comune del 20/11/2014 non depongono in senso contrario.

La sentenza n. 12495 del 4/6/2014 fa riferimento ad immobili posseduti da una congregazione religiosa, locati però ad un Ente comunale; ed esclude l'applicabilità dell'esenzione in quanto utilizzati indirettamente dall'Ente proprietario per un uso, ancorché pubblico, non rientrante tra le attività tassativamente agevolate.

La seconda (Cassazione Civile., sez. tributaria, del 26/3/2014 n. 7037) riguarda invece il possesso di immobili da parte del C.N.R. che è un Ente non assimilabile allo Stato ed agli altri soggetti giuridici di cui alla norma agevolativa citata, della quale mancano le condizioni di applicabilità sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo, non rientrando l'attività di ricerca scientifica fra le attività previste dall'art. 7 del D. Lgs 504/92.

Quello che rileva, a giudizio della Commissione, è la destinazione ad usi agevolati con la concreta dimostrazione che nessun altro uso differente è possibile per gli immobili in questione, anche alla luce di tutte le altre situazioni contestuali del caso concreto come prima evidenziato.

La Commissione, in ragione delle considerazioni sopraesposte, ritiene che il ricorso sia fondato e pertanto lo accoglie.

Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo in considerazione della opinabilità interpretativa della norma di riferimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.


Dichiara compensate nella misura del 50% le spese di giudizio che liquida per intero nella misura di euro 20.000 oltre oneri accessori se dovuti, ponendo a carico della resistente amministrazione il pagamento del restante importo a favore del ricorrente.

Così deciso in Padova, il 01/12/2014

IL RELATORE Estensore

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "R. Munari".

IL PRESIDENTE

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. T. ...".